

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

(adeguamento al DPR 249/1998 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. Da ultimo aggiornato dal DPR 134/2025)

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Premessa

L'Istituto Comprensivo Statale "Mauro Mitilini" di Casoria, nel rispetto dei principi sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come modificato e integrato dall'art.6 del D.Lgs n.62/2017 delega alle istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli alunni e di indicare **l'Organo di Garanzia interno** al quale lo studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele.

Il DPR n. 134/2025 modifica il DPR n. 249/1998, introducendo una visione più articolata delle conseguenze, riconosce la centralità della persona dello studente e promuove un ambiente educativo fondato sul rispetto reciproco, sulla responsabilità individuale e collettiva e sulla partecipazione consapevole alla vita scolastica. Le sanzioni, infatti, vengono sempre trasformate in occasioni formative, poiché la riforma supera la logica meramente sanzionatoria per abbracciare un approccio educativo che mira alla riabilitazione dello studente attraverso percorsi di cittadinanza attiva e solidale. Alla luce di queste disposizioni normative, il nostro Istituto ha elaborato e approva il seguente Regolamento di disciplina, nella consapevolezza che la scuola ha il dovere di garantire l'alleanza educativa tra famiglia, studente ed operatori scolastici: è nella scuola, infatti, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia ed è soprattutto in queste due istituzioni che vengono insegnate le prime regole di comportamento e vengono fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo Regolamento di disciplina costituisce sostanzialmente l'adattamento dello Statuto delle studentesse e degli studenti (così come modificato dal D.P.R. n. 235/2007 e successivamente dal DPR n.134/2025) alla comunità scolastica dell'Istituto Comprensivo "M,Mitilini"- scuola secondaria - e vuole rappresentare un vero e proprio "contratto formativo" condiviso con le famiglie, al fine di favorire il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza civile.

Il DPR recepisce inoltre, quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 70/2024 in materia di bullismo e cyberbullismo e amplia l'impegno delle istituzioni scolastiche, ponendole al centro delle azioni atte a predisporre le condizioni necessarie per garantire l'individuazione di tali comportamenti,

Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari

Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- ritardi ripetuti;
- frequenti uscite anticipate;
- ritardo nel giustificare le assenze e nel far firmare le comunicazioni scuola-famiglia;
- negligenza nello studio e scarso impegno o irregolarità nello svolgimento dei compiti;
- frequente disturbo/interruzione dell'attività didattica;
- uscita dall'aula senza autorizzazione;
- abbigliamento non adeguato al contesto scolastico ed educativo;
- uso del cellulare e uso non autorizzato dei dispositivi elettronici negli ambienti scolastici;
- linguaggio scorretto, ingiurioso e/o lesivo della dignità della persona;
- portare a scuola oggetti pericolosi per la propria ed altrui incolumità o non riconducibili fini educativi e didattici;
- fumo di sigarette nei locali scolastici e/o negli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- danneggiamento degli arredi e delle pareti dei locali scolastici;
- danneggiamento o sottrazione di oggetti ai compagni/al personale/all'Istituzione;
- offese ai compagni;
- offese al personale docente e non docente;
- atteggiamenti violenti o comunque aggressivi nei confronti dei compagni e degli adulti;a
- comportamenti volti a prevaricare o escludere i più deboli, perpetrati singolarmente o in gruppo.

Organi competenti

Gli Organi competenti a comminare le sanzioni sono:

1. Docente/Dirigente NO allontanamento

per sanzioni non tipizzate definite autonomamente nel Regolamento di disciplina della singola scuola (es. nota disciplinare, richiamo verbale, ammonizione del dirigente scolastico, convocazione della famiglia)

2. Consiglio di classe per:

A) Allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg.

- Delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati

B) Allontanamento da 3 a 15 gg.

- Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF. In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

C) Consiglio di Istituto per allontanamento superiore a 15 gg.

- (anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in Corso d'anno, ad altra scuola)

fino al termine dell'anno scolastico

- Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi)

con esclusione dallo scrutinio o dall'Esame

- Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l'allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi)

Sanzioni e provvedimenti

A.1 – Principi generali

A.1.1. Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa, sono temporanee, proporzionate e graduate.

A.1.2. Sono orientate al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino delle relazioni e al recupero dello studente attraverso attività sociali e culturali.

A.1.3. Non incidono sulla valutazione degli apprendimenti, ma sul voto di comportamento.

A.1.4. La scuola collabora con le famiglie per favorire l'emersione di episodi di bullismo, cyberbullismo, uso/abuso di alcool, sostanze stupefacenti o altre dipendenze.

A.1.5. Organi competenti e procedimento disciplinare

A.1.6. Restano invariati: organi competenti, contestazione degli addebiti, diritto di essere ascoltati, verbalizzazione e motivazione del provvedimento.

A.2 – Sanzioni

A.2.1 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

A.2.2- Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

A.2.3- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

A.3. Sanzioni

A.3.1 – Sanzioni senza allontanamento dalle lezioni

Richiami, attività riparative, riflessioni guidate, attività di educazione civica.

A.3.2 – Allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni (sono sempre adottate dal C.d.C.)(art.4,co6)

Attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento scorretto, sempre svolte a scuola.(art.4,co.8bis)

Il temporaneo allontanamento dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. (Art. 4, co. 7).

A.3.3 – Allontanamento da 3 a 15 giorni

Delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture. Devono essere individuati anche i referenti della scuola da retribuire con il MOF.

In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico, corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato.

A.3.4 – Allontanamento oltre 15 giorni

Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quando non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico è dunque previsto l'allontanamento dalla Comunità scolastica fino alla fine dell'anno (Art.4, co. 9).

A.3.5 -Nei casi più gravi, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di stato (Art.4, co.9 bis e 9 ter).

Percorso educativo personalizzato in collaborazione con famiglia e servizi.

In tutti i casi di allontanamento dalle lezioni, il Consiglio di Classe può deliberare la sanzione accessoria dell'esclusione da viaggi d'istruzione, uscite e visite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, stages e attività presso enti esterni.

Nel caso di infrazioni commesse durante le sessioni d'esame, le relative sanzioni sono comminate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, in base all'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all'autorità giudiziaria, in applicazione dell'art. 361 del codice penale. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Le sanzioni disciplinari che comportano provvedimenti di sospensione dalle lezioni, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola.

Le sanzioni disciplinari, infatti, non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti illeciti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. molestie o abusi di vario genere).

In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Al fine di non creare comunque pregiudizi nei confronti dell'alunno che opera il passaggio all'altra scuola, si opererà una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Si evidenzia che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione.

Si ribadisce che nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento (Art.4 co.3 DPR 134/2025).

Reiterazione delle infrazioni

Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità, per cui la reiterazione di un'infrazione comporta l'applicazione di sanzioni di grado immediatamente superiore. Fermo restando che le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente (il quale non può essere sottoposto a sanzione senza essere messo nelle condizioni di esporre le proprie ragioni), **nei casi gravi di necessità e urgenza, connotati da atti di violenza o comunque tali da mettere in pericolo l'incolumità dell'intera comunità scolastica**, nelle more del procedimento disciplinare comunque attivato secondo la procedura ordinaria, **il Dirigente Scolastico può disporre, sin da subito, l'allontanamento** dello studente, informando tempestivamente i genitori. Tale provvedimento sarà poi sottoposto all'approvazione degli Organi Collegiali.

A.4 – Patto educativo di corresponsabilità integrazione con impegni relativi a comportamenti a rischio e uso corretto della rete.

Di seguito la tabella riepilogativa delle sanzioni comminabili.

LIVELLO INFRAZIONI: NON GRAVI			
MANCANZA DISCIPLINARE	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	PROCEDURA
Negligenza abituale: -non porta il materiale didattico -non rispetta le consegne degli insegnanti - non esegue I compiti a casa	-Richiamo verbale - Annotazione sul registro di classe - convocazione genitori	Docente	Nessuna, ma se ne tiene conto per la gradualità delle future Sanzioni.

Ripetuti ritardi/uscite anticipate (salvo casi di comprovata necessità)	-Richiamo verbale -dopo 4 ritardi -Annotazione sul registro di classe -Convocazione dei genitori da parte del D.S o di un suo Vicario.	Docente D.S. o Vicario del D,S.	Comunicazione al D.s. o Vicario del D.S.
--	---	------------------------------------	--

LIVELLO DI INFRAZIONI : GRAVI O REITERATE

Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura
Disturbo continuato e impedimento del normale svolgimento della lezione	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione dei genitori - Dopo 5 note, sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".
Consumo di cibi e bevande durante lo svolgimento delle lezioni	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe	Docente	Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità, per cui la reiterazione di un'infrazione comporta l'applicazione di sanzioni di grado immediatamente superiore
Uso scorretto di aule, laboratori, servizi igienici e spazi comuni, lasciati in disordine e/o con presenza di rifiuti	- Richiamo verbale e obbligo al riordino e alla pulizia - Nota sul registro di classe	Docente	
Abbigliamento non consono al contesto scolastico ed educativo (pantaloni corti e/o eccessivamente strappati, bermuda, gonne corte, canottiere, maglie corte, top scollati, vestiti succinti, abbigliamento da spiaggia in genere e qualsiasi abito che riveli biancheria intima e/o forme fisiche)	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Convocazione dei genitori	Docente	

A scuola o sulla piattaforma didattica: insulti, offese verbali, linguaggioblasfemo, espressioni maleducate ed arroganti, mancanza di rispetto a compagni, docenti e personale della scuola. In caso di episodi di bullismo e cyberbullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo e il documento denominato" E-Policy pubblicato sul sito web del nostro Istituto)	- Richiamo verbale - Ammonizione sul registro di classe e convocazione dei genitori - sospensione da 3 a 5 gg. - esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente Docente coordinator D.S. e Consiglio di classe	Il docente espone il caso al coordinatore di classe, che trascrive l'ammonizione sul registro di classe e convoca i genitori dell'alunno/a (tramite fonogramma o comunicazione scritta) Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il Provvedimento di sospensione"
Uso improprio di strumenti, oggetti o anche di materiali estranei all'attività didattica, che potrebbero mettere a rischio l'incolumità propria e altrui. In caso di episodi di bullismo, si rimanda alla sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo"	- Richiamo verbale - Sospensione da 3 a 5 gg.	Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione"
- Uso di sigarette, anche elettroniche, nei locali scolastici o nelle pertinenze scolastiche. - Cessione di sigarette, anche elettroniche, nei locali scolastici o nelle pertinenze scolastiche.	- Al 1° episodio, nota sul registro di classe e comunicazione ai genitori; - dal 2° episodio, sospensione dalle attività scolastiche da 1 a 2 giorni.	Docente D.S. e Consiglio di classe	1°- Il docente che verificherà la trasgressione provvederà al ritiro immediato delle sigarette/della sigaretta elettronica, che saranno successivamente consegnate ai genitori/affidatari, contattati immediatamente. Se la trasgressione verrà contestata da personale diverso dal docente dell'ora interessata, sarà lo stesso docente a trascrivere la nota

			disciplinare sul registro di classe, precisando il ruolo di chi ha contestato l'infrazione 2°- Il docente, dopo aver eseguito la procedura di cui sopra, segnalerà il caso al coordinatore di classe, il quale a sua volta informerà il Dirigente scolastico ai fini della convocazione del CdC per discutere l'adozione della sanzione della sospensione.
Furto o danneggiamento di materiale appartenente a coetanei e/o al personale e/o alla scuola. In caso di episodi di bullismo, sirimanda alla sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo"	- Nota sul registro di classe. - Sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. - Richiesta alla famiglia di riparazione del danno o di risarcimento	Docente D.S. e Consiglio di classe D.S.	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione"
Danni a oggetti, strutture o al decoro dell'ambiente scolastico, con Responsabilità individuale accertata	- Nota sul registro di classe. - Sospensione dalle lezioni da 3 a 10 gg. - Richiesta alla famiglia di riparazione del danno o di risarcimento	Docente D.S. e Consiglio di classe Dirigente Scolastico	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di Sospensione"
Con responsabilità individuale NON accertata	Ammonizione del gruppo o dell'intera classe Riparazione o risarcimento del danno, ripartita fra tutti gli alunni	D.S. e Consiglio di classe	
Allontanamento non autorizzato dall'aula, con scorribande nell'edificio.	- Nota sul registro di classe - Sospensione fino a 2 giorni - Eventuale esclusione da	Docente	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di"

In caso di reiterazione	viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. - Sospensione fino a 15 gg.	D.S. e Consiglio di classe D.S. e Consiglio di classe	sospensione”. L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dai docenti del Consiglio di classe.
Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: correre, spingersi, saltare; affacciarsi/sporgersi dalla finestra; lanciare carta e/o altri oggetti dalla finestra; ogni altro atto/comportamento che non rispetti le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aule, laboratori, palestre, servizi igienici, scale, cortile...)	- Nota sul registro di classe - Sospensione fino a 5 giorni - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo “Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione”. L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola etc. viene deliberata dai docenti del Consiglio di classe.
Uso del telefono cellulare e/o uso non autorizzato di altri dispositivi elettronici e di intrattenimento (lettori mp3, videogiochi, fotocamere, videocamere) In caso di episodi di cyberbullismo ,si rimanda alla sezione della tabella denominata “Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo”	- Al 1° episodio, nota disciplinare sul registro di classe - Dal 2° episodio, sospensione sino a 2 gg. - in base all'utilizzo del dispositivo (riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione), sospensione sino a 2 gg. per le violazioni minori;	Docente Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i dettagli si veda il paragrafo “Indicazioni specifiche relative all'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici” e il Regolamento. Nei casi gravi si veda il Regolamento Antibullismo e l'e-Policy d'Istituto (procedure e protocolli). La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.

	da 3 a 5 gg.per le violazioni più gravi. - nel caso si configuri un reato, segnalazione all'autorità giudiziaria.	Dirigente scolastica	
Comportamenti scorretti durante in attività parascolastiche (uscite sul territorio, viaggi d'istruzione, manifestazioni sportive, etc.). In caso di episodi di Cyberbullismo ,si rimanda alla sezione della tabella denominata "Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo"	- Richiamo verbale - Nota sul registro di classe - Richiamo da parte del D.S. - Sospensione da 3 a 15 gg. - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola	Docente accompagnatore D.S. D.S. e Consiglio di Classe	Il docente-accompagnatore segnala al Dirigente scolastico la mancanza disciplinare; il D.S. convoca il Consiglio di classe per discutere l'adozione della sanzione della sospensione. Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione". L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene deliberata dal Consiglio di classe
Grave turbativa o impedimento dell'attività didattica con comportamenti di disturbo	- Nota sul registro di classe e convocazione dei genitori -Sospensione fino a 2 giorni - Esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc.	Docente D.S. e Consiglio di classe	Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione". L'esclusione da viaggi di istruzione, uscite didattiche, attività sportive in rappresentanza della scuola, etc. viene

			deliberata dai docenti del Consiglio di classe
--	--	--	--

LIVELLO INFRAZIONI: GRAVI O REITERATE con allontanamento dalla COMUNITÀ SCOLASTICA

Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura
Reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico) Nei casi più gravi (quando non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico)	- Nota disciplinare e convocazione immediata dei genitori - Eventuale segnalazione al SERD e al Servizio di tutela dei minori - Sospensione oltre i 15 gg. Sospensione fino al termine delle attività didattiche Esclusione dallo scrutinio finale e NON AMMISSIONE all'esame di Stato		La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica Per i provvedimenti di sospensione, vedi oltre il paragrafo "Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione".

Sanzioni in caso di atti di bullismo e cyberbullismo

PREMESSA

Nel Bullismo e nel Cyberbullismo rientrano un'eterogenea gamma di comportamenti vessatori, disadattivi, di carattere relazionale e di gravità diversa. Per quanto riguarda la definizione e i rischi dell'on line, si veda il documento programmatico e-Policy d'Istituto aggiornato ai sensi della L.71/2017 e della L.70/2024. Per essere definiti tali devono necessariamente presentare tre elementi caratterizzanti:

- **intenzionalità** (consapevolezza e volontà di prevaricare e danneggiare l'altro, isolarlo e fargli male, si tratta di condotte aggressive pianificate, messe in atto avvalendosi anche del gruppo dei pari)

- **reiterazione/sistematicità** (la ripetizione nel tempo delle condotte antisociali sono finalizzate alla graduale subordinazione della vittima e all'affermazione dello status del bullo tra il gruppo dei pari)
- **asimmetria di potere** (differenza di potere, la vittima non riesce a difendersi, non ha la stessa forza fisica e/o psicologica del bullo, si trova in uno stato di inferiorità rispetto al gruppo dei pari)

Protocollo per il riconoscimento, scelta degli interventi e la gestione dei casi{ Procedura (A, B o C)*}

1) Fase di Prima Segnalazione → tutti (personale scolastico, alunni e genitori).

2) Valutazione Approfondita → D.S., Referente bullismo, Team antibullismo.

3) Scelta degli Interventi e Gestione del Caso/i (universale, selettiva, indicata):

- approccio educativo con la classe
- intervento individuale su bullo e su vittima
- riparazione della relazione
- eventuale coinvolgimento della famiglia
- supporto intensivo della rete (nei casi gravi)

4) Monitoraggio Del Caso

NOTA BENE

Alcuni atti di Bullismo e Cyberbullismo potrebbero configurarsi come veri e propri reati procedibili d'ufficio:

- Istigazione al suicidio (art.580 c.p)
- Percosse (art 581 c.p)
- Ingiuria (art. 594 c.p depenalizzato)
- Diffamazione (art.595 c.p)
- Produzione, distribuzione, divulgazione, diffusione, cessione di materiale pedopornografico (art. 600-ter c.p)
- Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p)
- Aggravante dell'odio razziale (art.604-ter c.p)
- Violenza sessuale (art 609-bis) anche di gruppo (art. 609-octies c.p)
- Violenza privata (art. 610 c.p)
- Minaccia (art 612 c.p)
- Atti persecutori o stalking (art 612-bis c.p)
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p)
- Furto (art.624 c.p), rapina (art. 628 c.p) ed estorsione (art. 629 c.p)
- Danneggiamento (art 635 c.p)
- Molestia (art. 660c.p)

Specificità del cyberbullismo

Sostituzione di persona (art. 494 c.p)

Interferenze illecite nella vita privata (art.615-bis c.p) e accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
(art.615-ter)

Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza (art.616 c.p)

Diffusione di riprese e registrazioni fraudolente (art 617-septies c.p)

Danneggiamento informatico (art. 635-bis c.p) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p)

Trattamento illecito di dati personali (art. 167 d.lgs.196/2003)

In tutti questi casi il Dirigente Scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria competente e tutto il personale scolastico che ne venga a conoscenza è tenuto a segnalare al DS.

Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale (art. 361 c.p)

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio (art 362 c.p).

Le responsabilità degli illeciti andranno verificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente

Culpa in organizzando (2043- 2051 c.c)

Culpa in vigilando (art. 2048 c.c)

Culpa in educando (art. 2048 c.c)

Mancanza disciplinare	Sanzione disciplinare	Organo Competente	Procedura (A, B o C)*
Mancato rispetto degli altri Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti, turpiloquio e bestemmie; atti o parole che, consapevolmente, tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e/o escluderli.	Infrazione lieve (1° episodio): -Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): annotazione sul registro informare immediatamente il referente e/o la DS -sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo;	Docente Referente antibullismo e/o Team D.S. e/o vicario D.S. e Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B .situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili di ufficio) C. reati procedibili d'ufficio Vedi indicazioni e dettagli nel Regolamento antibullismo

	-infrazione giudicata gravissima con recidiva: annotazione sul registro D.S. e/o vicario D.S. informare immediatamente il referente e/o la DS sospensione da 6 a 15 gg.; - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a RECIDIVA	Refer. antibullismo e/o Team e Consiglio di classe D.S.	ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo, video o file audio) etc. Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale (screenshot, foto o copia etc) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori disiti e/o Garante della privacy) La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art.332 c.p.
Mancato rispetto degli altri Forme di bullismo: diretto verbale indiretto relazionale diretto fisico Ricorso alla violenza all'interno di una discussione, intimidazioni, aggressioni fisiche; Atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui;	- Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta VESSATORIA) -annotazione sul registro	Docente Refer. antibullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio * Vedi indicazioni e dettagli ATTENZIONE

Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; Pianificazione deliberata e atti discriminatori e/o persecutori nei confronti di altre persone (danneggiamento della reputazione con lo scopo di escludere, emarginare l'altro; anche attraverso offese ai familiari)	-informare immediatamente il referente e/o la DS - sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo; - infrazione giudicata gravissima con recidiva: -annotazione sul registro -informare immediatamente il referente e/o la DS - sospensione da 6 a 15 gg.; - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.		Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, file audio) etc Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale (screenshot, foto o copia etc) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy). La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.
Violazione delle norme che tutelano la privacy, la sicurezza, la salute e l'ambiente Cyberbullismo Uso di device non autorizzati (cellulari, tablet etc) durante l'orario scolastico e nelle pertinenze con lo scopo intenzionale di dileggiare, offendere l'onore, il decoro, esercitare pressioni, danneggiare la reputazione	Infrazione lieve (1° episodio) Richiamo verbale e intervento educativo; - infrazione giudicata grave (reiterazione della condotta vessatoria): -annotazione sul registro -(ritiro immediato del dispositivo) -informare immediatamente il	Docente Refer. antibullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	A. ascolto, accoglienza e definizione del caso B. situazioni di pregiudizio (esclusi i reati procedibili d'ufficio) C. reati procedibili d'ufficio * Vedi indicazioni e dettagli nel Regolamento

altrui e/ o escluderlo dal gruppo dei pari Bullismo diretto fisico Deliberato danneggiamento e/oappropriazione/sottrazione di materiali e oggetti personali altrui. Bullismo relazionale Inneggiare, promuovere e sostenere comportamenti lesivi per la persona (istigazione al suicidio, all'uso di sostanze, all'uso della violenza in tutte le sue forme)	referente e/o la DS sospensione da 3 a 5 gg.+percorso rieducativo; - infrazione giudicata gravissima con recidiva: annotazione sul registro -ritiro immediato del dispositivo + -divieto di utilizzo dei device fino alla riparazione del danno. -informare immediatamente il referente e/o la DS sospensione da 6 a 15 gg.;+percorso rieducativo e supporto della rete; - in caso di reato: procedura perseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.		antibullismo ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, sui social network, o tramite servizi di messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, file audio) etc Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale(screenshot, foto o copia etc) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori disiti e/o Garante della privacy) La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p.
Tipi particolari di bullismo: A sfondo razzista Omofobico Sessista Contro la disabilità Offese, molestie e aggressioni verbali e/o fisiche, che si ricollegano	-annotazione sul registro -informare immediatamente il referente e/o la DS -sospensione da 3 a 5 gg. + percorso rieducativo;	Docente Refer. antibullismo Vicario D.S. D.S. Consiglio di classe	ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI, se diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, suisocial network, o tramite servizi di

direttamente a stereotipi culturali, religiosi, etnici, all'orientamento sessuale, alla stigmatizzazione sessista, la disabilità in tutte le sue forme.	- infrazione giudicata gravissima con recidiva: -annotazione sul registro -informare immediatamente il referente e/o la DS -sospensione da 6 a 15 gg + percorso rieducativo e supporto della rete; - in caso di reato: proceduraperseguibile d'ufficio. ATTENZIONE La sanzione potrebbe scattare già al primo episodio, se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere nell'immediato → equiparazione a recidiva.		messaggistica istantanea, (messaggi di testo video, fileaudio) etc Se i comportamenti sono stati diffusi e/o veicolati tramite smartphone o tablet occorre: prendere prova documentale (screenshot, foto o copia etc.) Agire tempestivamente per limitare la diffusione dei materiali (segnalazioni: polizia postale, Gestori di siti e/o Garante della privacy) La segnalazione all'autorità giudiziaria seguirà quanto previsto dall'art. 332 c.p.p
---	--	--	---

PRECISAZIONI

Non sono classificabili come bullismo quegli atti particolarmente gravi che si avvicinano a veri e propri reati: attaccare un compagno con coltelli o oggetti pericolosi, fare minacce pesanti, procurare ferite fisiche gravi, commettere furti di oggetti molto costosi, compiere molestie o abusi sessuali. Tali comportamenti rientrano nella categoria dei comportamenti antisociali e devianti. REATI

Non sono classificabili come bullismo giochi turbolenti tra coetanei, le cosiddette "lotte tra pari" dove la parità di forza e di potere è simmetrica o le prese in giro "per gioco" dove ci sia il **consenso, reciprocità e rispetto**.

Indicazioni specifiche relative all'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici

L'uso del telefono cellulare è vietato.

L'uso di altri dispositivi elettronici e d'intrattenimento (lettori mp3, videogiochi, fotocamere, videocamere, ecc.) è categoricamente vietato durante tutta la giornata scolastica, compreso il periodo di ricreazione, salvo espressa autorizzazione da parte dei docenti ai fini di un loro utilizzo per lo svolgimento di attività didattiche.

Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998) e dalla circolare ministeriale n. 30 del 2007 (confermata dalla circolare del Ministro dell'Istruzione e del Merito del dicembre 2022) e dalla Nota n. 5274 dell'11 luglio 2024. La Circolare del 2024 evidenzia studi, tra cui il Rapporto OCSE PISA 2022, che dimostrano come la semplice presenza di uno smartphone riduca la qualità dell'apprendimento e la capacità di concentrazione. Viene sottolineato anche il rischio di isolamento sociale, correlato al fenomeno dell'hikikomori. Pertanto:

- **è vietato l'uso del telefono cellulare all'interno dell'istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili);**
- **è vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di permanenza a scuola;**
- **all'ingresso in aula, gli allievi in possesso dei cellulari li depositeranno, spenti, negli appositi spazi dedicati;**
- **eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie potranno essere effettuate** tramite gli apparecchi telefonici della scuola; laddove ciò non risultasse possibile e in caso di urgenza, il docente, in sua presenza, potrà consentire agli alunni l'utilizzo dei loro dispositivi.

Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare durante l'attività didattica, si erogano le seguenti sanzioni ispirate alle finalità educative della scuola e al criterio di gradualità:

1. al primo episodio, la trasgressione verrà segnalata, con nota disciplinare, sul registro di classe;
2. all'alunno/a che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta (e successive), il docente ritirerà il cellulare e, dopo che l'allievo avrà estratto la carta SIM, il dispositivo verrà depositato in vicepresidenza e custodito in cassaforte; contestualmente il docente compilerà il verbale di presa in carico e annoterà l'infrazione sul registro di classe. Il cellulare potrà essere consegnato ai genitori, previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o con un suo delegato;
3. il cellulare dovrà essere ritirato dai familiari con sollecitudine. Il Consiglio di Classe si riserva di decidere, nei vari casi, ulteriori provvedimenti sia per la valutazione della condotta che per eventuali sospensioni dalle lezioni. Nel caso di riprese, fotografie o registrazioni non autorizzate e diffuse su qualsiasi mezzo di comunicazione, si potrà procedere all'adozione di specifici provvedimenti disciplinari e, laddove si configurasse un reato, alla denuncia all'autorità giudiziaria.

Procedura per le sanzioni che comportano il provvedimento di sospensione

Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalle lezioni sono irrogate dal CdC e, se superiori ai 15 gg., dal C.d.I., secondo la seguente procedura:

1. Il promotore del provvedimento è tenuto a presentare al Dirigente Scolastico o all'Ufficio di Presidenza formale richiesta motivata di convocazione del C.d.C. con articolata descrizione del fatto.

È rimesso al Dirigente Scolastico valutarne la fondatezza ed evidenza e, convocato eventualmente l'allievo, disporre l'archiviazione del procedimento, sentito il promotore.

2. Il Dirigente Scolastico, individuato il responsabile del procedimento, invia tempestivamente ai genitori/affidatari (tramite fonogramma seguito da notifica brevi manu), la contestazione scritta di addebito, che vale come comunicazione ufficiale dell'avvio del procedimento, aprendo così la fase istruttoria. In caso di impossibilità alla consegna brevi manu, verrà inviata una raccomandata a/ o si procederà con le modalità formali previste dalla legge. In questa fase si procede all'acquisizione di eventuali elementi documentali e/o testimonianze.

3. I genitori/affidatari, entro tre giorni dal ricevimento della contestazione, hanno facoltà di rispondere per iscritto, presentando elementi giustificativi.

4. Decorsi cinque giorni dalla notifica della contestazione scritta di addebito, il Dirigente Scolastico convoca con procedimento d'urgenza l'organo collegiale competente ad irrogare la sanzione, nella sua composizione allargata, ivi compresi pertanto i genitori/affidatari, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora il genitore faccia parte dell'organo) e di successiva e conseguente surroga. La convocazione va notificata ai genitori/affidatari.

5. Alla seduta del Consiglio di classe si esaminano le contestazioni di addebito, le informazioni contenute nel registro di classe a carico dello studente e qualsiasi altra informazione relativa al fatto contestato di cui i presenti abbiano notizia.

6. Nell'accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali, o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui.

7. I componenti del Consiglio di Classe, accertata la responsabilità dello studente nel fatto contestato, definiscono la durata dell'allontanamento dalle lezioni (in tale caso essa non potrà essere inferiore a giorni uno).

8. Se i genitori/affidatari non possono essere presenti, devono comunicare l'indisponibilità con almeno due giorni di anticipo, anche per vie brevi, con motivazione debitamente documentata, per poter fissare una nuova data di convocazione; in assenza di ciò, nel caso di mancata comunicazione della indisponibilità a presenziare al Consiglio di Classe, il procedimento avrà luogo anche in assenza degli interessati.

9. Il provvedimento disciplinare adottato, adeguatamente motivato, viene comunicato per iscritto ai genitori/affidatari.

Provvedimenti relativi all'allontanamento dalle lezioni

A) In caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalle lezioni fino a 2 gg. all'alunno sarà essere richiesto di:

-svolgere attività di riflessione e approfondimento sui comportamenti che hanno condotto al provvedimento disciplinare. Queste attività saranno assegnate dal Consiglio di classe e culmineranno nella produzione di un elaborato critico da parte dell'alunno/a, sulla base del materiale costruito ad hoc e fornito dai docenti in coerenza con l'infrazione disciplinare commessa. Tale compito sarà poi oggetto di valutazione da parte dei docenti e rientrerà a pieno titolo tra le valutazioni connesse all'insegnamento dell'Educazione civica;

B) nel caso cui la sospensione dalle lezioni dello studente vada dai 3 ai 15 giorni,

il ragazzo sarà chiamato a svolgere Attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di $\frac{3}{4}$ del periodo deliberato che si svolgono presso strutture ospitanti, convenzionate con la scuola, presenti in elenchi regionali predisposti dall'USR. Spetta alle strutture ospitanti l'obbligo di vigilanza sugli studenti e alla scuola individuare nell'ambito del personale scolastico le figure referenti per la realizzazione delle attività. Il mancato o parziale svolgimento delle attività è considerato dal C.d.C. ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento; le ore sono computate ai fini della validità dell'anno scolastico ma non incidono sulla valutazione delle singole discipline;

C) ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, e la sospensione dalle lezioni vada oltre i 15 giorni, sino al termine dell'anno scolastico e/o preveda l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame, la competenza è del Consiglio di Istituto, secondo quanto previsto dall'Art. 4, co. 8-sexies, co. 9, 9-bis e 9-ter.

La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica

IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno alla scuola da parte di chi vi abbia interesse.
2. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi,

pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

4. In caso di accoglimento dell'impugnazione, vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.

5. L'Organo di Garanzia interno dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni (art. 5, c. 1): qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

L'Organo di garanzia

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;

- decidere, su richiesta dei genitori, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere,

all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria.

2. L'organo di Garanzia è così composto:

- Dirigente scolastico, che lo presiede;

- n. 2 genitori, eletti dal Consiglio di Istituto;

- n. 1 docente nominato dal Consiglio di Istituto su designazione del Collegio dei docenti, che svolge il compito di segretario verbalizzante.

3. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.

4. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.

5. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo sostituto.

6. In caso di assenza di uno o più commissari, il Dirigente scolastico può provvedere d'ufficio alla nomina dei sostituti necessari all'espletamento del procedimento.

7. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un supplente, un docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il docente eventualmente incaricato di sostituire il Dirigente scolastico.

8. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.

9. Le decisioni dell'Organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

L'elezione dei membri dell'Organo di Garanzia

1. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

2. L'elettorato attivo dei genitori-membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.

3. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, il Dirigente scolastico indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.

4. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

5. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli eletti. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti come sostituti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.

6. Il rinnovo straordinario dell'Organo di Garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Il procedimento dell'Organo di Garanzia

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei genitori o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Ricevuta l'impugnazione, entro 3 giorni il Presidente convoca l'Organo di Garanzia; l'avviso di convocazione, che deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta, contiene l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un suo delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia, ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

4. In sede di riunione dell'Organo di Garanzia, i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.

5. In caso di motivazione fondata, su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse.

6. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto;

7. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia non si pronunci entro il termine di dieci giorni, la sanzione impugnata deve ritenersi confermata.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (art. 3 DPR 21 Novembre 2007, n. 235)

La scuola è l'ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno attraverso l'interazione sociale in un contesto relazionale e positivo, fermo restando che, comunque, spetta ai genitori il dovere primario di educare i propri figli. L'interiorizzazione delle regole del vivere e del convivere, dunque, può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione con la famiglia: è alla luce di ciò che la scuola persegue l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i genitori, per guidare gli studenti nel processo di crescita culturale e personale e per farne dei cittadini responsabili. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.

Ciò premesso, in base all'art. 3 del DPR 21 Novembre 2007 - n. 235, contestualmente all'iscrizione alla scuola è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a individuare in modo analitico e condiviso i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, famiglie, studenti. Tale Patto rafforza il rapporto scuola/famiglia, in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le componenti a dividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni. Il Patto di corresponsabilità deve essere letto e sottoscritto dal Dirigente Scolastico per conto dei docenti, dal D.S.G.A per conto del personale A.T.A., dai genitori degli alunni. Tutti devono considerarsi vincolati.

Aprovato con delibera n. 62 del C.d.I. del 19/12/2025